Allegato

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”, articolo 46, 1°-2° comma “Agevolazioni per le produzioni vegetali”

Bando che disciplina i criteri e le modalità attuative per l'anno 2017 per le iniziative relative alla ricostruzione e ripristino di strutture ed impianti danneggiati a seguito di eventi calamitosi.

1. INTRODUZIONE

I criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'articolo 46 – 1° e 2° comma "Agevolazioni per le produzioni vegetali" della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale in materia di agricoltura".

1.1 Campo di applicazione

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative relative alla ricostruzione e ripristino di strutture per l'attività agricola ed impianti danneggiati a seguito degli eventi calamitosi di luglio e agosto 2017 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1301 dell'11 agosto 2017.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'articolo 6 della L.p. 4/2003 qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

I contributi previsti dal presente bando rientrano nel regime di aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, pubblicato sulla GU L 352 di data 24 dicembre 2013, pag. 9, che stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in Euro 15.000,00 e il limite nazionale di Euro 475.080.000,00.

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo massimo della spesa ammissibile per la concessione del contributo, per ciascuna domanda, è di Euro 37.500,00 Iva esclusa, nel rispetto della normativa "de minimis".

Per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti pubblici. Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande per la medesima iniziativa sia a valere sul PSR 2014-2020 sia si sensi della L.p. 4/2003.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2017, relative alla ricostruzione e ripristino di strutture ed impianti danneggiati a seguito degli eventi calamitosi di luglio e agosto 2017 e rientranti tra i costi ammissibili elencati al successivo punto 4.1.

4.1 Costi ammissibili

Le iniziative per le quali può essere richiesto l'aiuto per il ripristino di strutture e impianti, a seguito degli eventi calamitosi precedentemente citati, sono le seguenti:

1. Rifacimento di strutture di copertura di colture quali: serre, tunnel permanenti, tunnel temporanei con relativi accessori, compresi i costi di smontaggio e smaltimento del vecchio impianto.

2. Acquisto e posa in opera di teli e reti ombreggianti, antinsetto, antigrandine e antipioggia, con relativi accessori.

3. Rifacimento di impianti di frutteto, vigneto e piccoli frutti danneggiati da eventi calamitosi (materiale vegetale e paleria atta al sostegno della coltura), compresi i costi di smaltimento del vecchio impianto. Sono ammessi anche i costi per il drenaggio per ripristinare la sicurezza idraulico-agraria dei fondi a seguito di smottamenti dovuti alle piogge torrenziali.

4. Ripristino di tettoie e coperture di depositi per ricovero di macchine, attrezzature agricole e scorte agrarie.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura con un limite massimo totale del 12% come elencati di seguito:

- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;

- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% delle spese generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al preziario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento ridotto del 10% (la riduzione non va effettuata per gli oneri della sicurezza). Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi). La riduzione del 10% si applica anche a queste voci di costo.

4.2 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a. l'Iva;

b. il capitale circolante;

c. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

d. l'acquisto di animali;

e. le perdite di prodotto e/o le mancate produzioni;

f. investimenti/lavori in economia;

g. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.

   In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

h. investimenti in leasing;

i. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

j. manutenzioni ordinarie;

k. Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti pubblici. Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande per la medesima iniziativa sia a valere sul PSR 2014-2020 sia si sensi della L.p. 4/2003.

4.3 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento.

2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell'azienda ai fini dell'ammissibilità della domanda.

3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).

4. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

5. Il contratto che conferisce il possesso a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al punto 10 .

6. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che al momento della presentazione della domanda il richiedente sia in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento. Gli estremi del titolo urbanistico dovranno essere indicati nel modulo di domanda.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è prevista nel 40% della spesa ammissibile.

Nel caso in cui le strutture e impianti oggetto di danno per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dell'importo del premio risarcito. Il contributo liquidato, sommato del rimborso da parte della compagnia assicuratrice non potrà essere superiore alla spesa verificata in sede di fine lavori.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale un'unica soluzione.

6. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità, per l'accesso al contributo, delle domande presentate sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

Criteri	Punteggio
Caratteristiche del beneficiario	
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	20 punti
Imprese agricole iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	10 punti
Imprese agricole non iscritte all'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	5 punti
Caratteristiche dell'iniziativa (con spesa prevista prevalente nel caso di più iniziative contenute nella domanda)	
Iniziative relative al rifacimento di impianti di colture	10 punti
Iniziative relative al rifacimento di strutture di protezione quali serre, tunnel pesanti, tunnel leggeri	8 punti
Iniziative relative all'acquisto e posa in	5 punti

opera di teli e reti	
All'interno delle singole tipologie di caratteristiche i punteggi non sono cumulabili	
A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora risulti ancora pari punteggio, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione domanda.	
Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.	
Potranno essere ammissibili a finanziamento le domande che avranno totalizzato un punteggio minimo di 5 punti.	

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2017 le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 13 novembre 2017 al giorno 23 novembre 2017.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 7.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:

a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
c. invio alla casella PEC serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
d. invio tramite fax.

7.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto; f) entità degli eventuali rimborsi assicurativi richiesti o ottenuti.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni;

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
- l'indicazione degli estremi idoneo titolo edilizio in corso di validità, se richiesto dalla normativa vigente, in possesso del richiedente.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

a) documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito o, in alternativa, perizia di stima a firma di un tecnico qualificato;

b) se previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, progetto completo approvato con permesso valido all'esecuzione delle opere (gli estremi dell'atto dovranno essere indicati nella domanda di contributo) e relazione descrittiva delle iniziative da eseguire con indicate le particelle interessate, firmata da un tecnico abilitato e computo metrico estimativo delle opere firmato dal tecnico abilitato, secondo le voci del preziario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei preziari editi dalla C.C.I.A.A.;

c) in alternativa al computo metrico estimativo, potranno essere presentati i preventivi che indichino il dettaglio dei materiali e la messa in opera da parte della ditta incaricato. E' possibile la presentazione di un preventivo contenente soli materiali ma in tal caso non sarà ammissibile la spesa di posa in opera eseguita in economia direttamente dall'azienda agricola. Per queste fattispecie di iniziative sarà sufficiente la presentazione di una relazione descrittiva dell'intervento a firma del richiedente, che dovrà contenere la superficie danneggiata e interessata al ripristino, la coltura, la varietà e il sesto di impianto della coltivazione danneggiata e del nuovo impianto;

d) nel caso di iniziative realizzate precedentemente alla presentazione della domanda, in alternativa al preventivo o al computo metrico estimativo potrà essere presentata la fattura delle spese sostenute corredata di una relazione a firma del richiedente;

e) nella domanda di contributo sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di intervento e il relativo titolo d'uso;

f) solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi e scorte, ecc.) su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari;

g) documento attestante eventuali rimborsi richiesti e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali aiuti *de minimis* già percepiti nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativo. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative. In sede istruttoria sarà inoltre verificata l'effettiva entità del danno subito a seguito degli eventi calamitosi di luglio e agosto.

Entro 10 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

Entro 30 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicato al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

7.5 Verifiche in loco

I sopralluoghi per la verifica presso l'azienda agricola delle iniziative realizzate, saranno effettuati su un campione del 5% delle domande prima dell'erogazione finale dell'agevolazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo le iniziative siano già state realizzate e sia già stata presentata presso l'amministrazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tale sopralluogo dovrà essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

8. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

Qualora il richiedente sia in possesso della documentazione che giustifica la spesa sostenuta già al momento della presentazione della domanda, sarà necessario compilare solamente la parte apposita contenuta nella domanda di contributo iniziale e allegare la relativa documentazione.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi e scorte, ecc.), elenco delle fatture con dichiarazione del richiedente e, ove presente, del direttore lavori attestante che le opere ed i materiali riportati nelle fatture sono tutti imputabili all'iniziativa finanziata.

3. Nel caso di lavori per i quali in fase iniziale è stato presentato un Computo metrico iniziale, è necessaria la presentazione di un Computo metrico finale (stato finale) a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del preziario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Nel caso di opere che necessitano di un permesso di costruire è necessaria la presentazione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.
5. documento attestante eventuali rimborsi ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

9. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro il termine massimo del 31 maggio 2018.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. E' possibile la presentazione di una sola proroga motivata fino al 31 dicembre 2018.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso.

10. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili e degli impianti per almeno 10 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione alla durata residua dell'obbligo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.